

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 2375/2001 del Consiglio, del 29 novembre 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽¹⁾** 1
- Regolamento (CE) n. 2376/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 2377/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 2378/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 2379/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾** 18
- Regolamento (CE) n. 2381/2001 della Commissione, del 5 dicembre 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Parlamento europeo

2001/858/CE:

- ★ **Decisione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2001, sul discarico per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999** 23

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

* Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999	25
2001/859/CE:	
* Decisione del Parlamento europeo, del 24 ottobre 2001, recante chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999	30
Commissione	
2001/860/CE:	
* Decisione della Commissione, del 26 novembre 2001, che adegua i coefficienti correttivi applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi [notificata con il numero C(2001) 3625]	31
2001/861/CE:	
* Decisione della Commissione, del 27 novembre 2001, che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del laminarin e del novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 3761]	34
2001/862/CE:	
* Decisione della Commissione, del 30 novembre 2001, relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dalla Francia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario [notificata con il numero C(2001) 3811]	36
2001/863/CE:	
* Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2001) 4250]	38

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2375/2001 DEL CONSIGLIO
del 29 novembre 2001
recante modifica del regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione che definisce i tenori
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari
 (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

affine a quella delle diossine, ma hanno un diverso profilo tossicologico.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

(4) Ciascun congenere delle diossine o dei PCB diossina-simili presenta un diverso livello di tossicità. Per riuscire a sintetizzare la tossicità di questi diversi congeneri, è stato introdotto il concetto dei fattori di tossicità equivalente (TEF) al fine di agevolare la valutazione del rischio ed il controllo regolamentare. Ciò significa che i risultati analitici relativi a ciascuno dei 17 singoli congeneri di diossine e ai 12 congeneri di PCB diossina-simili vengono espressi mediante un'unica unità quantificabile, ovvero in «concentrazione di tossicità equivalente di TCDD» (TEQ).

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 ⁽²⁾ stabilisce che gli alimenti, al momento della loro immissione sul mercato, non possono contenere contaminanti a livelli superiori a quelli specificati da detto regolamento.

(5) Le diossine e i PCB sono estremamente resistenti alla degradazione chimica e biologica e pertanto persistono nell'ambiente e si accumulano nella catena alimentare animale e umana.

(2) Il termine «diossine» indica un gruppo di 75 congeneri di policlorodibenzodiossine (PCDD) e 135 congeneri di policlorodibenzofurani (PCDF), 17 dei quali suscitano preoccupazioni tossicologiche. Il congenere maggiormente tossico è la 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD), classificata quale riconosciuto agente cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro e altre autorevoli organizzazioni internazionali. Il comitato scientifico dell'alimentazione umana (SCF), in linea con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha concluso che l'effetto cancerogeno delle diossine non si realizza a livelli inferiori ad una determinata soglia. Altri effetti nocivi, quali l'endometriosi, gli effetti neurocomportamentali ed immunosoppressivi si manifestano a livelli notevolmente inferiori e vengono pertanto considerati pertinenti ai fini della determinazione di una dose tollerabile.

(6) Oltre il 90 % dell'esposizione dell'uomo alla diossina è dovuta agli alimenti. Ai prodotti alimentari di origine animale è riconducibile l'80 % circa dell'esposizione complessiva. La concentrazione di diossina presente negli animali è dovuta principalmente ai mangimi. Pertanto i mangimi ed in alcuni casi il terreno destano preoccupazioni quali potenziali fonti di diossine.

(3) I policlorobifenili (PCB) costituiscono un gruppo di 209 congeneri diversi, che possono essere suddivisi in due gruppi in base alle loro proprietà tossicologiche: 12 congeneri presentano proprietà tossicologiche analoghe alle diossine e vengono pertanto denominati «PCB diossina-simili». Gli altri PCB non presentano una tossicità

(7) L'SCF ha adottato, in data 30 maggio 2001, un parere sulla valutazione del rischio delle diossine e dei PCB diossina-simili nei prodotti alimentari. Si tratta di un aggiornamento che si fonda su nuove informazioni scientifiche divenute disponibili successivamente all'adozione da parte dell'SCF di un parere su tale tematica in data 22 novembre 2000. L'SCF ha fissato una dose settimanale tollerabile (TWI - Tolerable Weekly Intake) per le diossine e i PCB diossina-simili pari a 14 pg OMS-TEQ/kg peso corporeo. Le stime concernenti l'esposizione indicano che una notevole proporzione della popolazione comunitaria assume con l'alimentazione una dose superiore alla dose tollerabile. Alcuni gruppi di popolazione in alcuni paesi potrebbero essere esposti ad un rischio più elevato a causa di particolari abitudini alimentari.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

- (8) Per garantire la tutela dei consumatori è pertanto importante e necessario ridurre l'esposizione dell'uomo alle diossine derivante dal consumo alimentare. Livelli particolarmente elevati di diossina sono stati riscontrati in determinati gruppi di prodotti alimentari. Poiché la contaminazione dei prodotti alimentari è direttamente connessa con la contaminazione dei mangimi, occorre adottare un approccio integrato al fine di ridurre l'incidenza della diossina lungo l'intera catena alimentare, ovvero dalle materie prime per mangimi fino agli esseri umani passando per gli animali da produzione alimentare.
- (9) L'SCF ha raccomandato un impegno continuo al fine di limitare ai più bassi livelli possibili le emissioni nell'ambiente delle diossine e dei composti correlati. Questo è il modo più efficace ed efficiente per ridurre la presenza di diossine e sostanze affini nella catena alimentare e garantire una continua riduzione della concentrazione di diossine nel corpo umano. L'SCF ha rilevato che secondo recenti studi sul latte e sul sangue umani sembra che i livelli di diossina non stiano più diminuendo.
- (10) I livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili rappresentano uno strumento efficace per evitare un'esposizione inammissibilmente elevata della popolazione ed impedire la distribuzione di prodotti alimentari caratterizzati da un livello inammissibilmente elevato di contaminazione, ad esempio per via di un inquinamento o di un'esposizione accidentali. È inoltre indispensabile fissare livelli massimi per l'attuazione di un sistema di controllo regolamentare e per garantire un'applicazione uniforme.
- (11) Misure basate unicamente sulla definizione di livelli massimi per le diossine e i PCB diossina-simili negli alimenti non sarebbero abbastanza efficaci nel ridurre l'esposizione umana alle diossine, a meno che i livelli non siano fissati a quote tanto basse che una gran parte degli alimenti dovrebbe essere dichiarata inadatta al consumo umano. È generalmente riconosciuto che, ai fini di una riduzione attiva della presenza di diossine nei prodotti alimentari, i livelli massimi dovrebbero essere accompagnati da misure che stimolino un approccio proattivo, quali la fissazione di livelli di azione e di livelli obiettivo per gli alimenti associata a misure volte a ridurre le emissioni. I livelli obiettivo indicano i livelli di contaminazione da raggiungere onde ridurre, in definitiva, l'esposizione della maggior parte della popolazione al livello della dose settimanale tollerabile (TWI) fissato dall'SCF. I livelli di azione costituiscono uno strumento che consente alle autorità competenti e agli operatori di mettere in luce quei casi relativamente ai quali è opportuno individuare una fonte di contaminazione ed adottare misure di riduzione o eliminazione non solo nel caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento ma anche nel caso in cui vengano riscontrati nei prodotti alimentari livelli significativi di diossine, superiori ai normali livelli di fondo. Tale approccio porterà ad una graduale riduzione dei livelli di diossine nei prodotti alimentari ed in ultima analisi al conseguimento dei livelli obiettivo. Per tale motivo viene indirizzata agli Stati membri una raccomandazione della Commissione su tale problematica.
- (12) Anche se da un punto di vista tossicologico si dovrebbe applicare un livello sia alle diossine, sia ai PCB diossina-simili sia ai furani, per il momento esistono livelli massimi solo per le diossine e i furani e non per i PCB diossina-simili, a causa della disponibilità di dati molto limitati sulla prevalenza di questi ultimi. Tuttavia, il monitoraggio continua, in particolare per quanto riguarda la presenza di PCB diossina-simili, al fine di includere anche queste sostanze nei livelli massimi.
- (13) L'inaccettabilità del contenuto di diossina degli alimenti dovrebbe essere valutata sulla base degli attuali livelli di fondo di contaminazione, che variano da un prodotto alimentare all'altro. Il livello massimo dovrebbe essere fissato tenendo conto della contaminazione di fondo, ad un livello rigoroso ma fattibile.
- (14) Per garantire che tutti gli operatori della catena alimentare umana ed animale continuino ad adoperarsi al massimo e pongano in essere tutto quanto sia necessario per limitare la presenza di diossine nei mangimi e nei prodotti alimentari, i livelli massimi applicabili dovrebbero essere soggetti a riesame entro un periodo di tempo stabilito allo scopo di fissare livelli massimi più bassi. Entro il 2006 si dovrebbe conseguire una riduzione complessiva dell'esposizione dell'uomo alle diossine pari almeno al 25 %.
- (15) I livelli massimi sono fissati principalmente per prodotti alimentari di origine animale. Nessun limite si applica attualmente a prodotti quali la carne equina, la carne di capra, la carne di coniglio e le uova di anatra, oca e quaglia. Si dispone unicamente di dati limitati circa la prevalenza delle diossine in questi prodotti alimentari. Inoltre, considerato che essi hanno un rilievo modesto per quanto concerne la dose, per il momento non viene fissato alcun livello massimo. Attualmente nessun livello massimo si applica neppure ai cereali, alla frutta e agli ortaggi in quanto tali prodotti alimentari presentano generalmente bassi livelli di contaminazione e costituiscono un fattore che contribuisce solo marginalmente all'esposizione complessiva dell'uomo alle diossine. È tuttavia opportuno condurre un regolare monitoraggio dei livelli delle diossine e dei PCB diossina-simili in tali prodotti alimentari.
- (16) Gli oli vegetali non contengono normalmente livelli significativi di diossine o PCB diossina-simili. Giacché gli oli vegetali sono regolarmente immessi sul mercato o utilizzati come ingredienti negli alimenti in miscela con grassi di origine animale, è opportuno stabilire un livello massimo per gli oli vegetali a fini di controllo.
- (17) I dati attualmente disponibili non consentono di fissare livelli massimi per diverse categorie di prodotti ittici e della pesca. Il livello massimo di diossine consentito nei mangimi per pesci comporta che i pesci di allevamento presentano livelli di diossina significativamente più modesti. Una volta che saranno disponibili maggiori dati, in futuro potrebbe risultare opportuno fissare diversi livelli per le varie categorie di prodotti ittici e della pesca o esentare alcune categorie di pesci, nella misura in cui sono di importanza limitata dal punto di vista del consumo.

- (18) Talune specie ittiche originarie della regione baltica possono contenere un elevato livello di diossina. Una considerevole quantità del pesce azzurro del Baltico, come l'aringa ed il salmone del Baltico, non rispetta il tenore massimo e risulterebbe quindi esclusa dal regime alimentare degli svedesi e dei finlandesi. Secondo le indicazioni esistenti, l'esclusione del pesce dal regime alimentare può avere un impatto negativo sulla salute in Svezia ed in Finlandia. La Svezia e la Finlandia hanno un sistema in grado di assicurare che i consumatori siano pienamente informati sulle raccomandazioni alimentari riguardo alle restrizioni al consumo di pesce della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili per evitare rischi potenziali per la salute.
- (19) I dati del monitoraggio indicano che le uova di allevamento con sistema estensivo o le uova di allevamento all'aperto presentano livelli di diossine più elevati rispetto alle uova provenienti da allevamenti in batteria. Potrebbero essere adottate misure in modo da ridurre i livelli delle diossine in queste uova. Pertanto è opportuno prevedere un periodo transitorio prima dell'applicazione dei livelli massimi alle uova di allevamento all'aperto - sistema estensivo o alle uova di allevamento all'aperto.
- (20) È importante ridurre la contaminazione complessiva da diossina negli alimenti. Pertanto, risulta necessario vietare le miscele di alimenti che rispettano i livelli massimi con alimenti che invece li superano.
- (21) Date le disparità esistenti fra gli Stati membri e le distorsioni della concorrenza che possono conseguire, si rendono necessarie disposizioni comunitarie volte a tutelare la salute pubblica ed a garantire, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esistenza di un mercato unico.
- (22) Il regolamento (CE) n. 466/2001 dovrebbe essere modificato di conseguenza.
- (23) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 315/93, l'SCF è stato consultato in merito alle disposizioni che possono incidere sulla sanità pubblica.
- (24) Il comitato permanente per i prodotti alimentari non ha espresso parere favorevole. La Commissione non ha pertanto potuto adottare le disposizioni previste secondo la procedura di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio,

dalla regione baltica, destinato al consumo nel loro territorio, con livelli di diossina superiori a quelli stabiliti al punto 5.2 della parte 5 dell'allegato I, a condizione che ci sia un sistema che assicuri che i consumatori siano pienamente informati sulle raccomandazioni alimentari riguardo alle restrizioni al consumo di pesce della regione baltica da parte di gruppi di popolazione identificati come vulnerabili per evitare rischi potenziali per la salute.

Ogni futura applicazione della presente deroga sarà considerata nell'ambito del riesame della parte 5 dell'allegato I, di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

La Finlandia e la Svezia comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre di ogni anno, i risultati del loro monitoraggio dei tenori di diossine nel pesce della regione baltica e riferiscono sulle misure adottate per ridurre l'esposizione umana alle diossine presenti nel pesce della regione baltica.;

2) è aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

In relazione alle diossine nei prodotti di cui alla parte 5 dell'allegato I, è proibito:

- a) miscelare prodotti che rispettino i livelli massimi con prodotti in cui tali livelli massimi siano superati;
- b) utilizzare prodotti che non rispettino i livelli massimi quali ingredienti per la fabbricazione di altri prodotti alimentari.»;

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. La Commissione riesaminerà la parte 5 dell'allegato I per la prima volta entro il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire.

La parte 5 dell'allegato I verrà nuovamente riesaminata entro il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi ed eventualmente fissare i livelli massimi per altri prodotti alimentari.»;

4) l'allegato I viene modificato conformemente all'allegato di cui al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato come segue:

1) all'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. In deroga al paragrafo 1, la Svezia e la Finlandia sono autorizzate, per un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2006, a immettere sul mercato pesce, proveniente

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. VANDERPOORTEN

ALLEGATO

Viene aggiunta la seguente parte 5 nell'allegato I:

«Parte 5: diossina [somma di policlorodibenzo-para-diossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF)] espressi in equivalenti di tossicità dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando gli OMS-TEF (fattori di tossicità equivalente, 1997)

Prodotti	Livelli massimi di diossine (PCDD + PCDF) (1) (pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso oppure prodotto)	Metodo di campionamento	Metodo d'analisi di riferimento
5.1.1. Carne e prodotti a base di carne (4) di			
— ruminanti (bovini, ovini)	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— pollame e selvaggina d'allevamento	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— suini	1 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
5.1.2. Fegati e prodotti derivati	6 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
5.2. Muscolo di pesce e prodotti della pesca (2) e loro derivati	4 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g peso fresco (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
5.3. Latte (6) e prodotti lattiero-caseari, compreso grasso butirrico	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
5.4. Uova di gallina e ovoprodotti (7) (8)	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2) (3)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
5.5. Oli e grassi			
— Grasso animale			
— di ruminanti	3 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— di pollame e selvaggina	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— di suini	1 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— miscela di grassi animali	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— Olio vegetale	0,75 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)
— Olio di pesce destinato al consumo umano	2 pg OMS-PCDD/F-TEQ/g grasso (2)	Direttiva 2001/.../CE (*)	Direttiva 2001/.../CE (*)

(*) Direttiva della Commissione che dev'essere ancora adottata anteriormente al 1° luglio 2002.

(1) Concentrazioni upper bound: le concentrazioni upper bound vengono calcolate ipotizzando che tutti i valori dei vari congeneri inferiori al limite di determinazione siano pari al limite di determinazione.

(2) Questi livelli massimi verranno riesaminati per la prima volta entro e non oltre il 31 dicembre 2004 alla luce di nuovi dati sulla presenza di diossine e PCB diossina-simili, in particolare al fine di includere i PCB diossina-simili nei livelli da stabilire e verranno ulteriormente riesaminati entro e non oltre il 31 dicembre 2006 al fine di ridurre notevolmente i livelli massimi.

(3) I livelli massimi non sono applicabili ai prodotti alimentari con un tenore di grasso < 1 %.

(4) Carni di bovini, ovini, suini, pollame e selvaggina d'allevamento, secondo quanto definito all'articolo 2, lettera a) della direttiva del Consiglio 64/433/CEE (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64), modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7) e all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva del Consiglio 71/118/CEE (GU L 55 dell'8.3.1971, pag. 23), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE (GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31) e all'articolo 2, punto 2) della direttiva del Consiglio 91/495/CEE (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41) modificata da ultimo dalla direttiva 94/65/CE (GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10), escluse le frattaglie commestibili secondo quanto definito all'articolo 2, lettera e), della direttiva 64/433/CEE e all'articolo 2, paragrafo 5 della direttiva 71/118/CEE.

(5) Muscolo di pesce e prodotti della pesca secondo quanto definito alle categorie a), b), c.) e) e f) dell'elenco che figura all'articolo 1 del regolamento del Consiglio (CE) n. 104/2000 (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22). Il livello massimo si applica ai crostacei, escluse le carni scure del granchio, nonché ai cefalopodi senza visceri.

(6) Latte [latte crudo, latte destinato alla fabbricazione di prodotti a base di latte e latte trattato termicamente conforme alla definizione della direttiva del Consiglio 92/46/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10)].

(7) Uova di gallina e ovoprodotti secondo quanto definito all'articolo 2 della direttiva del Consiglio 89/437/CEE (GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87), modificata da ultimo dalla direttiva 96/23/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10).

(8) Le uova di allevamento all'aperto — sistema estensivo o le uova di allevamento all'aperto, secondo quanto definito all'articolo 18 del regolamento della Commissione (CEE) n. 1274/91 (GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2001 della Commissione (GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5), devono conformarsi al livello massimo fissato a decorrere dal 1° gennaio 2004.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2376/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,3
	204	57,4
	999	75,3
0707 00 05	052	149,2
	628	235,6
	999	192,4
0709 90 70	052	138,4
	204	154,7
	999	146,6
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	68,2
	204	72,4
	388	27,5
	508	23,9
	528	31,2
	999	44,6
0805 20 10	052	60,8
	204	62,2
	999	61,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	64,3
	204	63,2
	464	161,2
	999	96,2
	999	96,2
0805 30 10	052	57,6
	388	49,2
	600	51,9
	999	52,9
	999	52,9
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	37,9
	400	83,5
	404	86,7
	720	120,2
	728	114,0
	999	88,5
	999	88,5
0808 20 50	052	106,7
	064	66,2
	400	102,4
	720	111,4
	999	96,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 2377/2001 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2001**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	29,06 172,78 275,81	399,87 190,62 1 172,28	56,84 22,89 18,13	216,28 56 268,01	9 902,19 64,04	4 835,18 5 826,01
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	169,77 1 009,39 1 611,26	2 336,04 1 113,60 6 848,38	332,04 133,70 105,90	1 263,49 328 714,36	57 848,04 374,12	28 246,82 34 035,19
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	47,12 280,17 447,23	648,40 309,10 1 900,87	92,16 37,11 29,39	350,70 91 239,56	16 056,58 103,84	7 840,32 9 446,97
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 524,66	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,48	411,42 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	18,38 109,29 174,45	252,93 120,57 741,48	35,95 14,48 11,47	136,80 35 590,39	6 263,29 40,51	3 058,32 3 685,04
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 705,09	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 46,34	552,90 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	56,49 335,87 536,15	777,32 370,55 2 278,80	110,48 44,49 35,24	420,43 109 379,89	19 248,97 124,49	9 399,15 11 325,23
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 857,61	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 56,37	672,50 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,96 531,50	770,58 367,34 2 259,03	109,53 44,10 34,93	416,78 108 431,12	19 082,00 123,41	9 317,62 11 226,99
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 315,74	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 86,48	1 031,75 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	457,31 2 719,01 4 340,28	6 292,65 2 999,72 18 447,64	894,41 360,16 285,27	3 403,49 885 465,95	155 826,68 1 007,77	76 089,15 91 681,42

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	203,92 1 212,43 1 935,37	2 805,95 1 337,60 8 225,97	398,83 160,60 127,20	1 517,65 394 837,40	69 484,55 449,37	33 928,85 40 881,59
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., vulgaris var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	120,76 718,01 1 146,13	1 661,69 792,13 4 871,45	236,19 95,11 75,33	898,76 233 823,97	41 148,97 266,12	20 092,77 24 210,21
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 497,11	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 98,40	1 173,98 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	343,19 2 040,49 3 257,18	4 722,34 2 251,15 13 844,09	671,21 270,28 214,08	2 554,16 664 500,95	116 940,66 756,28	57 101,36 68 802,64
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	283,11 1 683,31 2 687,02	3 895,71 1 857,10 11 420,73	553,72 222,97 176,61	2 107,06 548 182,05	96 470,55 623,90	47 105,94 56 758,94
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	104,95 623,98 996,04	1 444,08 688,40 4 233,48	205,26 82,65 65,46	781,06 203 202,44	35 760,11 231,27	17 461,43 21 039,64
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,51 1 282,61	1 859,57 886,46 5 451,53	264,31 106,43 84,30	1 005,78 261 667,53	46 048,95 297,81	22 485,40 27 093,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	744,83 4 428,56 7 069,18	10 249,08 4 885,76 30 046,37	1 456,76 586,60 464,62	5 543,40 1 442 191,98	253 800,82 1 641,39	123 929,28 149 325,01
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	154,67 919,64 1 467,99	2 128,33 1 014,58 6 239,45	302,51 121,81 96,48	1 151,15 299 486,56	52 704,45 340,85	25 735,24 31 008,93
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	73,13 434,79 694,04	1 006,23 479,67 2 949,89	143,02 57,59 45,62	544,24 141 591,29	24 917,62 161,15	12 167,11 14 660,41
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 674,97	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 110,09	1 313,45 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	51,96 308,96 493,18	715,03 340,85 2 096,18	101,63 40,92 32,41	386,73 100 614,40	17 706,39 114,51	8 645,92 10 417,65

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	a) b) c)	115,14 684,60 1 092,81	1 584,38 755,28 4 644,80	225,20 90,68 71,83	856,94 222 945,42	39 234,53 253,74	19 157,97 23 083,84
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	100,20 595,77 951,00	1 378,79 657,27 4 042,09	195,98 78,91 62,51	745,74 194 015,61	34 143,39 220,81	16 671,99 20 088,44
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.60.3	— altre 0805 10 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.85	Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche ex 0805 90 00 ex 0805 30 90	a) b) c)	122,83 730,31 1 165,78	1 690,17 805,71 4 954,94	240,23 96,74 76,62	914,16 237 831,46	41 854,22 270,68	20 437,14 24 625,14
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	a) b) c)	49,94 296,93 473,99	687,20 327,59 2 014,61	97,68 39,33 31,15	371,68 96 698,87	17 017,33 110,06	8 309,45 10 012,23
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	a) b) c)	65,06 386,82 617,47	895,23 426,76 2 624,47	127,24 51,24 40,58	484,20 125 971,79	22 168,85 143,37	10 824,91 13 043,16
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	a) b) c)	374,30 2 225,47 3 552,46	5 150,45 2 455,23 15 099,13	732,06 294,78 233,49	2 785,71 724 741,21	127 541,91 824,84	62 277,88 75 039,93

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	93,90 558,28 891,17	1 292,04 615,92 3 787,76	183,65 73,95 58,57	698,82 181 808,40	31 995,13 206,92	15 623,01 18 824,50
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	38,71 230,16 367,40	532,67 253,92 1 561,57	75,71 30,49 24,15	288,10 74 953,79	13 190,57 85,31	6 440,87 7 760,74
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	100,63 598,32 955,07	1 384,69 660,09 4 059,38	196,81 79,25 62,77	748,93 194 845,69	34 289,47 221,76	16 743,32 20 174,38
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	421,88 2 508,40 4 004,08	5 805,22 2 767,36 17 018,68	825,13 332,26 263,17	3 139,86 816 877,46	143 756,29 929,71	70 195,26 84 579,75
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	957,93 5 695,58 9 091,70	13 181,38 6 283,60 38 642,74	1 873,55 754,43 597,56	7 129,38 1 854 808,22	326 414,14 2 111,00	159 385,89 192 047,42
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	411,17 2 444,73 3 902,45	5 657,87 2 697,12 16 586,70	804,19 323,83 256,49	3 060,16 796 142,91	140 107,37 906,11	68 413,51 82 432,89
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	332,91 1 979,40 3 159,66	4 580,96 2 183,76 13 429,62	651,12 262,19 207,67	2 477,69 644 606,55	113 439,59 733,64	55 391,81 66 742,76
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	381,15 2 266,20 3 617,47	5 244,70 2 500,16 15 375,44	745,46 300,18 237,76	2 836,69 738 003,89	129 875,91 839,94	63 417,56 76 413,15
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	487,69 2 899,65 4 628,62	6 710,70 3 199,01 19 673,18	953,83 384,08 304,22	3 629,60 944 290,80	166 178,83 1 074,72	81 144,04 97 772,16
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	1 801,83 10 713,21 17 101,19	24 793,75 11 819,24 72 685,72	3 524,08 1 419,06 1 123,98	13 410,33 3 488 833,05	613 974,22 3 970,71	299 799,60 361 234,86
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	1 921,42 11 424,23 18 236,18	26 439,29 12 603,68 77 509,81	3 757,97 1 513,24 1 198,58	14 300,15 3 720 384,03	654 723,18 4 234,25	319 697,06 385 209,72
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	121,69 723,54 1 154,97	1 674,50 798,24 4 908,99	238,01 95,84 75,91	905,68 235 625,86	41 466,07 268,17	20 247,61 24 396,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	146,51	2 016,08	286,56	1 090,43	49 924,85	24 377,98
		b)	871,14	961,07	115,39	283 691,82	322,88	29 373,54
		c)	1 390,57	5 910,38	91,40			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	181,31	2 494,89	354,61	1 349,40	61 781,59	30 167,55
		b)	1 078,02	1 189,32	142,79	351 066,28	399,56	36 349,51
		c)	1 720,82	7 314,05	113,10			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	586,37	8 068,57	1 146,83	4 364,03	199 804,04	97 563,01
		b)	3 486,37	3 846,31	461,80	1 135 361,93	1 292,18	117 555,73
		c)	5 565,19	23 653,93	365,77			

REGOLAMENTO (CE) N. 2378/2001 DELLA COMMISSIONE**del 5 dicembre 2001****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1965/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio, del 15 dicembre 2000, che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 2001.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera

di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi), eseguite da navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2001.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona CIEM I, II (acque norvegesi) da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o registrate in uno Stato membro è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 223 del 18.8.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2379/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1148/2001 sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001, sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ⁽³⁾, prevede le condizioni alle quali la Commissione può riconoscere le operazioni di controllo realizzate in taluni paesi terzi per i prodotti esportati verso la Comunità.

(2) A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1148/2001, i servizi di controllo dei paesi terzi che beneficeranno del riconoscimento rilasceranno certificati di conformità delle merci che le autorità doganali della Comunità potranno accettare ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci stesse. È dunque opportuno prevedere le caratteristiche comuni che i diversi certificati rilasciati dai diversi paesi terzi beneficiari devono rispettare, in particolare per quanto riguarda l'originale e le copie dei certificati, il formato, la stampa, le modalità di compilazione, la numerazione e l'archiviazione, nonché le firme e i timbri che devono figurarvi.

(3) L'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1148/2001 prevede che gli Stati membri attuino un regime di controlli per sondaggio dei certificati rilasciati dai paesi terzi. Tali controlli per sondaggio devono essere tuttavia completati da controlli a posteriori in caso di dubbi manifesti quanto all'autenticità dei certificati o all'esattezza dei dati ivi contenuti.

(4) L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1148/2001 richiede l'istituzione di una cooperazione amministrativa tra la Comunità e ciascuno dei paesi terzi interessati, al fine di mettere a disposizione delle autorità competenti della Comunità l'insieme delle informazioni a tal fine necessarie. Il contenuto e le modalità di questa cooperazione amministrativa devono essere precisati.

(5) Ove necessario, il riconoscimento delle operazioni di controllo realizzate da taluni paesi terzi può richiedere l'organizzazione di ispezioni in loco al fine di valutare i sistemi di controllo all'esportazione dei paesi terzi suddetti. In tal caso, è opportuno prevedere la possibilità di far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96.

(6) Occorre inoltre completare il modello di etichetta di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1148/2001.

(7) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 1148/2001.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1148/2001 è modificato come segue:

1) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini del riconoscimento di cui al paragrafo 1, la Commissione può far ricorso al corpo di ispettori speciale per il mercato degli ortofrutticoli istituito ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 2200/96, al fine di condurre ispezioni in loco destinate a verificare che le operazioni di controllo effettuate nel paese terzo interessato rispettino le disposizioni di cui al presente articolo e, se del caso, formulare raccomandazioni intese a migliorare il grado di conformità delle merci esportate dal paese terzo interessato verso la Comunità.»;

b) al paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

«I modelli di formulario sulla base dei quali vengono redatti i certificati di cui al presente paragrafo, secondo comma, sono stabiliti nel quadro del riconoscimento di cui al paragrafo 1.

Solo un esemplare del certificato potrà essere identificato con la dicitura "originale". Qualora risultino necessarie copie supplementari, queste ultime devono essere contrassegnate dalla dicitura "copia". Le autorità competenti della Comunità accettano come valido soltanto l'originale del certificato.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 156 del 13.6.2001, pag. 3.

Il formato del formulario è di 210 × 297 mm; è tuttavia ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno o di 8 mm in più nel senso della lunghezza. La carta da utilizzare è carta collata bianca per scritture, senza paste meccaniche, del peso di almeno 40 g/m².

I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità.

I formulari del certificato devono essere compilati tramite un processo meccanografico o similare.

Il certificato non deve presentare alcuna cancellatura o sovrascritta. Le eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo, ove occorra, le indicazioni volute. Ogni modifica così operata deve essere siglata dall'autore e autenticata dall'autorità emittente.

Ogni certificato deve recare un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo, il timbro dell'autorità emittente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo.

L'autorità emittente conserva una copia di ciascun certificato rilasciato.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. La Commissione può sospendere il riconoscimento qualora constatati, per un numero significativo di partite o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dai servizi di controllo dei paesi terzi, o qualora non sia stata data risposta soddisfacente alle richieste di controlli a posteriori di cui al paragrafo 5 bis.»;

d) dopo il paragrafo 5 è inserito il seguente paragrafo:

«5 bis. Ogniqualvolta si manifestino dubbi fondati quanto all'autenticità di un certificato di cui al paragrafo 3, secondo comma, o all'esattezza delle menzioni ivi contenute, viene effettuato un controllo a posteriori.

L'autorità competente della Comunità rinvia il certificato o la relativa copia al corrispondente ufficiale del paese terzo, di cui al paragrafo 2, secondo comma, indicando, ove del caso, i motivi che giustificano un'indagine e tutte

le informazioni ottenute che lasciano presumere che il certificato non sia autentico o che le menzioni ivi contenute sono inesatte. Le richieste di controllo a posteriori sono portate quanto prima a conoscenza della Commissione, così come l'esito di ciascuna di esse.

Qualora venga richiesto un controllo a posteriori, l'importatore delle merci interessate può chiedere agli organismi di controllo competenti di procedere a un controllo di conformità di cui all'articolo 6.»;

e) è aggiunto il paragrafo seguente:

«8. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'istituzione di una procedura di cooperazione amministrativa tra la Comunità e ciascun paese terzo interessato.

A tal fine, i paesi terzi interessati comunicano alla Commissione qualsiasi informazione utile relativa alle operazioni di controllo nonché gli esemplari dei timbri utilizzati dai servizi di controllo e inoltre, ove necessario e senza indugio, qualsiasi modifica di tali informazioni.

Le informazioni suddette, nonché le ulteriori modifiche, sono trasmesse dalla Commissione alle autorità di coordinamento degli Stati membri, che ne informano le autorità doganali e le altre autorità competenti.

Non appena istituita la cooperazione amministrativa, nonché a seguito di qualunque modifica significativa delle informazioni comunicate da un paese terzo interessato tanto nel quadro della suddetta cooperazione che per quanto concerne i nomi e gli indirizzi del corrispondente ufficiale e dei servizi di controllo, la Commissione pubblica il relativo avviso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.»;

2) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione


Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO III

Modello di etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 3

	Regolamento (CE) n. 1148/2001 N. (Stato membro)
---	---

»

REGOLAMENTO (CE) N. 2380/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2001
relativo all'autorizzazione per dieci anni di un additivo nell'alimentazione degli animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, da ultimo modificata dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2, lettera aaa), della direttiva 70/524/CEE, prescrive che l'autorizzazione per i coccidiostatici incomba alla persona responsabile della loro messa in circolazione.
- (2) L'articolo 9 della direttiva 70/524/CEE prevede che una sostanza può essere autorizzata qualora siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dall'articolo 3 bis della suddetta direttiva.
- (3) La valutazione del fascicolo presentato mostra che il coccidiostatico di cui all'allegato soddisfa tutte le prescrizioni dell'articolo 3 bis della direttiva 70/524/CEE se utilizzato per la categoria di animali ed alle condizioni indicate nell'allegato al presente regolamento: la sostanza dovrebbe quindi essere autorizzata a tali condizioni.
- (4) L'articolo 9 ter della direttiva 70/524/CEE prevede che le autorizzazioni di tali sostanze sono concesse per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui entra in vigore l'autorizzazione finale.
- (5) La valutazione del fascicolo mostra che possono risultare necessarie talune procedure per tutelare i lavoratori dall'esposizione agli additivi. Tale tutela dovrebbe essere

comunque sancita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, sull'introduzione di misure volte ad incoraggiare miglioramenti alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sul lavoro ⁽³⁾.

- (6) Il comitato scientifico per l'alimentazione degli animali ha emesso parere favorevole riguardo alla sicurezza e agli effetti favorevoli del coccidiostatico sulla produzione animale alle condizioni indicate nel predetto allegato.
- (7) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per l'alimentazione degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'additivo appartenente ai «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» elencati nell'allegato al presente regolamento è autorizzato per l'uso come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite dal predetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 15 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 234 dell'1.9.2001, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero di registrazione dell'additivo	Nome e numero di registrazione della persona responsabile della messa in circolazione dell'additivo	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						mg sostanza attiva/kg di alimento completo			
«Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose									
E 770	Alpharma AS	Maduramicina ammonio alfa 1 g/100 g (Cygro 1 %)	<p>Composizione attiva:</p> <p>Maduramicina ammonio alfa: 1 g/100 g</p> <p>alcool benzilico: 5 g/100 g</p> <p>Granulato di tutolo di mais qb a 100 g</p> <p>Sostanza attiva:</p> <p>Maduramicina ammonio alfa, C₄₇H₈₃O₁₇N,</p> <p>Numero di CAS: 84878-61-5</p> <p>Sale di ammonio di un acido monocarbossilico di polietere prodotto da <i>Actinomadura yumaensis</i> (ATCC 31585) (NRRL 12515)</p> <p>Relative impurità:</p> <p>Maduramicina ammonio beta: < 10 %</p>	Tacchini	16 settimane	5	5	<p>Utilizzazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione</p> <p>Indicare nelle istruzioni per l'uso:</p> <p>“Pericoloso per gli equini”</p> <p>“Questo mangime contiene un ionoforo: può esserne controindicato l'uso simultaneo con talune sostanze medicamentose (per esempio, tiamulina)”</p>	15.12.2011»

REGOLAMENTO (CE) N. 2381/2001 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 dicembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ^(?)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ^(?)	ACP (⁽¹⁾) (⁽²⁾) (⁽³⁾)	Bangladesh (⁽⁴⁾)	Basmati India e Pakistan (⁽⁵⁾)	Egitto (⁽⁶⁾)
1006 10 21	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(?)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 13	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 15	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 94	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 96	246,36	81,89	118,84		184,77
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(?)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(?)	41,18	(?)		96,00

(⁽¹⁾) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(⁽²⁾) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(⁽³⁾) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁽⁴⁾) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁽⁵⁾) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁽⁶⁾) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁽⁷⁾) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁽⁸⁾) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	246,36	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	258,68	254,65	314,54	293,73	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	280,84	260,03	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	33,70	33,70	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

PARLAMENTO EUROPEO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 24 ottobre 2001

sul discharge per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999

(2001/858/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 [COM(2000) 357 — C5-0257/2000],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, relativa all'esercizio finanziario 1999 (C5-0618/2000) ⁽¹⁾,

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0618/2000) ⁽²⁾,

viste le raccomandazioni del Consiglio, del 14 marzo 2001, relative alla concessione del discharge alla Commissione per la gestione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 (6536/2001 — C5-0122/2001, 6537/2001 — C5-0123/2001, 6538/2001 — C5-0124/2001),

vista la relazione speciale n. 5/2001 della Corte dei conti relativa ai fondi di contropartita del sostegno all'adeguamento strutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo ed ottavo FES), corredata delle risposte della Commissione ⁽³⁾,

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2001 sul rinvio della decisione di discharge per l'esercizio finanziario 1999 ⁽⁴⁾,

visto l'articolo 33 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁵⁾,

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁶⁾,

visto l'articolo 93 in combinato disposto con l'allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0109/2001),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0337/2001),

⁽¹⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

⁽²⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 212.

⁽³⁾ GU C 257 del 14.9.2001.

⁽⁴⁾ Testi approvati, punto 8.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

considerando quanto segue:

- A. Nella sua dichiarazione di affidabilità relativa al Fondo europeo di sviluppo la Corte dei conti è giunta alla conclusione che, con alcune riserve, i rendiconti finanziari e i conti di gestione dell'esercizio 1999 riflettono fedelmente le entrate e le spese per l'esercizio nonché la situazione finanziaria al termine dello stesso.
 - B. La Corte dei conti ha esaminato le operazioni su cui si basano i conti principalmente sulla base dei documenti disponibili presso la Commissione a Bruxelles.
 - C. La Corte dei conti, con alcune riserve, ha attestato anche la legittimità e la regolarità di tali operazioni.
 - D. Il Parlamento, nella sua succitata risoluzione del 4 aprile 2001, ha rinviato la concessione del discharge relativamente all'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999, per poter valutare con maggiore precisione la capacità di azione della Commissione e dell'Ufficio antifrode (OLAF) per quanto riguarda i casi di frode nel settore dei Fondi di sviluppo ed esaminare la relazione del servizio di audit interno della Commissione relativa all'efficacia dei dispositivi di monitoraggio e di controllo nel quadro del sostegno all'adeguamento strutturale (aiuti di bilancio/fondi di contropartita),
1. Concede il discharge alla Commissione relativamente all'esecuzione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999.
 2. Esprime le proprie osservazioni nella risoluzione in allegato alla presente decisione.
 3. Incarica la sua presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

La Presidente

Nicole FONTAINE

RISOLUZIONE**del Parlamento europeo recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999**

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 [COM(2000) 357 — C5-0257/2000],

vista la relazione annuale della Corte dei conti sulle attività del sesto, del settimo e dell'ottavo Fondo europeo di sviluppo, corredata delle risposte delle istituzioni, relativa all'esercizio finanziario 1999 (C5-0618/2000) ⁽¹⁾,

vista la dichiarazione di affidabilità della Corte dei conti sui Fondi europei di sviluppo (C5-0618/2000) ⁽²⁾,

viste le raccomandazioni del Consiglio, del 14 marzo 2001, relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 (6536/2001 — C5-0122/2001, 6537/2001 — C5-0123/2001, 6538/2001 — C5-0124/2001),

vista la relazione speciale n. 5/2001 della Corte dei conti relativa ai fondi di contropartita del sostegno all'adeguamento strutturale destinato ad aiuti di bilancio (settimo ed ottavo FES), corredata delle risposte della Commissione ⁽³⁾,

vista la sua risoluzione del 4 aprile 2001 sul rinvio della decisione di discarico per l'esercizio finanziario 1999 ⁽⁴⁾,

visto l'articolo 33 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro del secondo protocollo finanziario della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁵⁾,

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽⁶⁾,

visto l'articolo 93 in combinato disposto con l'allegato V del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0109/2001),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0337/2001),

considerando quanto segue:

- A. A norma dell'articolo 74 del regolamento finanziario del 16 giugno 1998, la Commissione deve adottare tutte le misure opportune per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico.
- B. La cooperazione allo sviluppo della Comunità ha quale obiettivo centrale la riduzione della povertà.
- C. Il programma di aiuti CE, tenendo conto dell'obiettivo della complementarità con altri donatori, deve tuttora rafforzare il proprio supporto allo sviluppo sociale, con particolare riferimento alla sanità e all'istruzione di base, nonché alle capacità produttive dei poveri, vale a dire l'accesso alla terra, alla tecnologia, all'istruzione, ai finanziamenti ecc.
- D. La Commissione è membro del Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE, il quale mira a ridurre della metà il numero delle persone che vivono in condizioni di estrema povertà entro il 2015.
- E. La dichiarazione del Consiglio e della Commissione sulla politica comunitaria in materia di sviluppo (DE 105, dicembre 2000) riconosce il valore degli obiettivi DAC dell'OCSE stabiliti a livello internazionale.

⁽¹⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 205.

⁽²⁾ GU C 342 dell'1.12.2000, pag. 212.

⁽³⁾ GU C 257 del 14.9.2001

⁽⁴⁾ Testi approvati, punto 8.

⁽⁵⁾ GU L 156 del 29.5.1998, pag. 108.

⁽⁶⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

- F. Nel piano d'azione presentato nel 2000 in risposta alle preoccupazioni del Parlamento riguardo al discarico per l'esercizio 1998 la Commissione ha assunto un impegno ben preciso per quanto riguarda il livello delle erogazioni e ha dichiarato che la rendicontazione sulla cooperazione comunitaria allo sviluppo deve evolversi in direzione degli standard DAC dell'OCSE spostandosi gradualmente dagli input ai risultati.
- G. Nel quadro di un Piano d'azione, la Commissione ha adottato misure concrete (quali la creazione di EuropeAid e il rafforzamento delle delegazioni della Commissione) per ottemperare alle richieste formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione, del 6 luglio 2000, recante le osservazioni che accompagnano la decisione del Parlamento europeo che concede il discarico alla Commissione per il sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1998 ⁽¹⁾.
- H. È ancora troppo presto per poter valutare l'efficacia di tali misure, che sono mirate a migliorare l'efficienza dei servizi e delle delegazioni della Commissione.
- I. Con la conclusione dell'Accordo di Cotonou, il 23 giugno 2000 ⁽²⁾, è stata creata una nuova base per il partenariato tra i paesi ACP e l'Unione europea, che deve prevedere anche una riforma della cooperazione finanziaria.
1. Trova conferma alla propria opinione che la cooperazione finanziaria, realizzata finora nel quadro del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo, abbia evidenziato ormai da tempo i suoi limiti e che la cooperazione allo sviluppo necessita urgentemente di una riforma.
 2. Ricorda che alla fine del 1999 la Corte dei conti ha constatato un importo pari a quasi 10 miliardi di EUR in stanziamenti disponibili ma non effettivamente impegnati che, stando alla Commissione, erano stati in gran parte destinati, senza fissare una scadenza, a determinati paesi o regioni che non li hanno utilizzati. Prende atto che, secondo i dati forniti dalla Commissione, nel corso del 2000 sono stati contratti impegni per un importo pari a circa 4 miliardi di EUR.
 3. Rileva con preoccupazione la crescita del divario, nel corso dell'esercizio 1999, tra gli impegni (2,69 miliardi di EUR) e i pagamenti effettivi (1,27 miliardi di EUR) e constata che nel 2000 non vi è stata un'inversione di tendenza.
 4. Osserva con preoccupazione che nel 1999 il livello dei pagamenti (1,27 miliardi di EUR) era molto inferiore rispetto al livello del 1992 (1,94 miliardi di EUR), che da allora non è più stato raggiunto.
 5. Constata che nel dicembre 2000 era disponibile un importo pari a 1,6 miliardi di EUR per i pagamenti, che è stato in gran parte provvisoriamente collocato su conti bancari o investito in titoli.
 6. Osserva che anche nell'ambito dell'iniziativa di cancellazione del debito a favore dei paesi fortemente indebitati, decisa nel 1999, si rilevano difficoltà di erogazione degli stanziamenti e che, all'inizio del 2001, era stato trasferito solo un terzo dell'importo di un miliardo di EUR impegnato dalla Comunità.
 7. Ritieni che questi importi siano espressione della crisi che attraversa attualmente la politica di sviluppo. Osserva che spesso, e a ragione, si deplora la mancanza di volontà politica di stanziare importi cospicui per gli aiuti, ma rileva altresì che gli stanziamenti previsti vengono liquidati solo parzialmente e spesso con notevoli ritardi.
 8. Dubita che la maggiore flessibilità nella concessione e nella gestione degli stanziamenti, prevista dall'Accordo di Cotonou, sarà sufficiente per invertire questa tendenza ed esorta pertanto la Commissione a presentare ulteriori proposte.
 9. Ritieni che la Commissione dovrebbe migliorare la presentazione dei bilanci finanziari, onde garantire una maggiore coerenza dei dati utilizzati, nonché dei rendiconti finanziari, al fine di fornire un chiaro quadro dell'effettivo utilizzo degli stanziamenti, dell'esecuzione degli aiuti macroeconomici e del tipo di aiuto in funzione dello strumento finanziario.

⁽¹⁾ GU L 234 del 16.9.2000, pag. 37.

⁽²⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

10. Si rammarica del fatto che la Commissione non abbia trasmesso né alla Corte dei conti né al Parlamento l'analisi della gestione finanziaria per l'esercizio 1999, prevista all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento finanziario del 16 giugno 1998.
11. Osserva che le statistiche contenute nella comunicazione della Commissione, del 15 giugno 2000 ⁽¹⁾, e nella relazione della commissione ACP-UE per la cooperazione nel finanziamento degli aiuti allo sviluppo, del 9 giugno 2000 ⁽²⁾, necessitano di chiarimenti e sollevano questioni che dovrebbero essere esaminate nell'ambito di un'analisi della gestione finanziaria.
12. Si chiede, giusto per citare un esempio al riguardo, per quale motivo la Costa d'Avorio, un paese relativamente piccolo, abbia beneficiato per anni della quota di gran lunga maggiore di pagamenti a titolo del Fondo europeo di sviluppo.
13. Invita la Commissione a presentare la propria analisi della gestione finanziaria per l'esercizio finanziario 2000.
14. Constata con preoccupazione che la partecipazione dei paesi ACP ai contratti finanziati a titolo del Fondo europeo di sviluppo non raggiunge nemmeno il 25 % e che la quota di gran lunga maggiore di tali contratti viene assegnata a imprese e organizzazioni degli Stati membri dell'Unione europea (in particolare di Francia e Italia). Invita la Commissione a presentare proposte per portare la quota dei paesi ACP al 40 % entro i prossimi cinque anni. Esorta gli Stati membri a intraprendere sforzi corrispondenti.
15. Accoglie con favore la proposta della Corte dei conti di coinvolgere le istituzioni superiori di controllo degli Stati ACP nel controllo dell'esecuzione del FES e condivide il parere della Corte dei conti che ciò potrebbe rappresentare un importante contributo a una gestione governativa responsabile.
16. Invita pertanto la Commissione, a norma dell'articolo 95 dell'Accordo di Cotonou, a proporre quanto prima una revisione dell'Accordo stesso, al fine di affiancare agli organi comuni dell'Accordo un comitato delle istituzioni superiori di controllo degli Stati ACP.
17. Invita inoltre la Commissione a presentare una modifica ad hoc del regolamento finanziario del 16 giugno 1998.
18. Constata che il seguito dato agli audit effettuati o supervisionati dalla Commissione è insufficiente e invita pertanto la Commissione a svolgere un ruolo più attivo sia nell'organizzazione e nella supervisione degli audit sia nel seguito dato alle relative raccomandazioni.
19. Ribadisce la propria opinione ⁽³⁾, che la riforma della politica comunitaria di aiuto internazionale debba essere incentrata su:
 - una nuova definizione delle politiche e delle priorità dell'aiuto allo sviluppo, tenendo conto degli obiettivi di eliminazione della povertà stabiliti nei vertici internazionali,
 - una migliore articolazione tra i servizi della Commissione e tra le politiche comunitarie aventi una proiezione sulla scena internazionale, che si traduca in un chiaro schema di coordinamento operativo e di coerenza politica,
 - un'applicazione più rigorosa dell'articolo 177 del trattato CE concernente la complementarità delle politiche in materia di sviluppo degli Stati membri, da un lato, e della Commissione dall'altro,
 - un adeguamento dell'organico e del volume di risorse finanziarie a disposizione della Commissione per realizzare in modo efficace gli obiettivi della politica di sviluppo,
 - una riorganizzazione della gestione dell'aiuto sia in loco che in sede che comprenda: la semplificazione delle procedure, l'integrazione del ciclo della cooperazione, una struttura equilibrata dei servizi per le relazioni esterne della Commissione, con un unico responsabile politico in materia di sviluppo, e una maggiore trasparenza nella gestione.

⁽¹⁾ Bilanci finanziari e conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo — Esercizio 1999, COM(2000) 357.

⁽²⁾ ACP-UE 2112/2/00 riv 2 — ACP/81/010/00 riv 2.

⁽³⁾ Considerando G della risoluzione del Parlamento europeo del 30.11.2000 sulle relazioni dell'Unione europea con i paesi in via di sviluppo (GU C 228 del 13.8.2001, pag. 213).

Aiuti di bilancio nel quadro dell'aiuto all'adeguamento strutturale

20. Prende atto dell'affermazione della Corte dei conti secondo cui le disposizioni concernenti il carattere mirato delle risorse messe a disposizione quali aiuti di bilancio non hanno potuto fornire un contributo per impedire la cattiva amministrazione e la sottrazione degli stanziamenti. Approva pertanto il fatto che la concessione di ulteriori aiuti sia vincolata alla presentazione e all'efficace attuazione di programmi di riforma volti al miglioramento della qualità della gestione finanziaria pubblica nei paesi beneficiari.
21. Appoggia le sette raccomandazioni della Corte dei conti ⁽¹⁾ concernenti i nuovi orientamenti in materia di controllo e coordinamento degli aiuti con gli altri donatori. Esorta la Commissione a dare piena attuazione a tali raccomandazioni. A tale riguardo accoglie con favore le iniziative già prese e sottolinea l'importanza dei seguenti punti:
 - a) una valutazione continua della realizzazione delle iniziative previste per la riforma dell'amministrazione pubblica;
 - b) il controllo dei progressi conseguiti in settori chiave (sanità e istruzione) con l'aiuto di indicatori significativi (per esempio, aumento del numero degli insegnanti o dei medici);
 - c) l'esame annuale della gestione contabile e della redditività dell'amministrazione degli stanziamenti sulla base di campioni;
 - d) sanzioni chiaramente definite (riduzione o sospensione dei pagamenti) in caso di mancata attuazione delle riforme concordate.
22. Vincola l'approvazione dei nuovi orientamenti previsti alla condizione che i criteri e le procedure per gli stessi siano trasparenti e comprensibili per l'opinione pubblica dell'Unione europea e dei paesi beneficiari, e che le relazioni di verifica e di valutazione elaborate in seguito siano pienamente accessibili, perché soltanto in tal modo è possibile esercitare un controllo efficace sui risultati.
23. Esorta la Commissione a rafforzare in modo corrispondente le sue delegazioni nei paesi beneficiari, a migliorare sensibilmente la capacità di verifica e di audit disponibile per EuropeAid ed eventualmente a presentare all'autorità di bilancio le proposte pertinenti per l'ulteriore fornitura di risorse e di personale.
24. Sottolinea che l'attribuzione di maggiori competenze alle delegazioni della Commissione offre l'opportunità di creare un sistema di gestione dei progetti di aiuto allo sviluppo adeguato alle diverse condizioni locali, consentendo la maggiore partecipazione possibile dei beneficiari.
25. Esorta la Commissione a non promettere più alcun finanziamento alle organizzazioni che, in caso di eventuali violazioni del diritto penale o del lavoro del paese ospite, possano sottrarsi o sottrarre i loro collaboratori ad un procedimento facendo appello all'immunità diplomatica.
26. Ricorda, in rapporto ai problemi sorti anche in questa procedura di scarico, l'articolo 3 del regolamento, in base al quale i deputati hanno il diritto di prendere visione di tutti i documenti in possesso del Parlamento o di una commissione. Si escludono solamente i documenti e i conteggi personali dei deputati, ma non i documenti trasmessi in via riservata dalla Commissione.
27. Ricorda la procedura stabilita all'allegato VII del regolamento, che vige per tutti i documenti trasmessi in via riservata al Parlamento e garantisce a tutti i membri delle commissioni il diritto di esaminarli.
28. Ricorda l'allegato VI del regolamento, in base al quale la commissione per il controllo dei bilanci esamina i documenti riservati che ricadono nel suo ambito di competenza nel pieno rispetto dell'allegato VII.
29. Incarica la sua presidente e la presidente della commissione per il controllo dei bilanci di provvedere a che in futuro i documenti trasmessi dalla Commissione nel quadro della procedura di scarico possano essere esaminati da tutti i membri nel pieno rispetto delle disposizioni del regolamento.

⁽¹⁾ Punti 62-68 della relazione speciale n. 5/2001 della Corte dei conti.

-
30. Ribadisce la propria opinione che la situazione attuale in cui il Parlamento europeo è chiamato ad adottare ogni anno una decisione di discarico per il FES senza disporre al contempo dei relativi poteri legislativi e di bilancio sia anomala. Chiede pertanto nuovamente l'iscrizione dei fondi FES nella parte del bilancio generale dell'Unione europea relativa alla cooperazione allo sviluppo.
-

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**del 24 ottobre 2001****recante chiusura dei conti del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999**

(2001/859/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visti i bilanci finanziari e i conti di gestione del sesto, settimo e ottavo Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 [COM(2000) 357 — C5-0257/2000],

visto l'articolo 74 del regolamento finanziario, del 16 giugno 1998, applicabile alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo a norma della quarta convenzione ACP-CE ⁽¹⁾,

visto l'articolo 93 in combinato disposto con l'allegato V del suo regolamento,

viste le raccomandazioni del Consiglio, del 14 marzo 2001, relative alla concessione del discarico alla Commissione per la gestione finanziaria del Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1999 (6536/2001 — C5-0122/2001, 6537/2001 — C5-0123/2001, 6538/2001 — C5-0124/2001),

visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per lo sviluppo e la cooperazione (A5-0109/2001),

vista la seconda relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A5-0337/2001),

1. Prende atto che la situazione finanziaria per il sesto, settimo e ottavo FES, che al 31 dicembre 1999 era la seguente:

(milioni di euro)

Situazione finanziaria dei FES al 31 dicembre 1999	6° FES	7° FES	8° FES
Costituzione del saldo disponibile			
Risorse totali	7 883,0	11 609,0	13 171,0
di cui: risorse da ricevere	—	- 3 540,0	- 11 400,0
Risorse nette ricevute	7 883,0	8 069,0	1 771,0
Pagamenti	- 7 044,0	- 8 021,0	- 1 012,0
Saldo disponibile	839,0	48,0	759,0
Analisi del saldo disponibile			
Valori ottenibili	621,0	2,0	—
Valori disponibili	1 023,0	—	—
Conti di collegamento con il 7° e 8° FES	- 805,0	46,0	759,0
Totale	839,0	48,0	759,0

2. Incarica la sua presidente di trasmettere la presente decisione alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti, alla Banca europea per gli investimenti e alle altre istituzioni della Comunità e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian PRIESTLEY

La Presidente

Nicole FONTAINE

⁽¹⁾ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 53.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2001

che adegua i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

[notificata con il numero C(2001) 3625]

(2001/860/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1794/2001 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° gennaio 2001 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della

vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° febbraio, 1° marzo, 1° aprile, 1° maggio e 1° giugno 2001, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui a primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2001.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 144 del 30.5.2001, pag. 29.

ALLEGATO

Sedi di Servizio	Coefficienti correttori febbraio 2001
Angola	98,7
Turchia	90,7

Sedi di Servizio	Coefficienti correttori marzo 2001
Albania	101,5
Angola	93,3
Capo Verde	73,4
Iugoslavia	47,3
Malawi	28,2
Romania	49,6
Sri Lanka	70,3
Turchia	96,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori aprile 2001
Angola	93,9
Capo Verde	79,5
Turchia	68,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori maggio 2001
Albania	96,9
Angola	108,7
Malawi	26,8
Turchia	70,3
Venezuela	117,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori giugno 2001
Angola	115,9
Brasile	81,1
Iugoslavia	49,0
Madagascar	75,9
Malawi	29,1
Romania	50,7
Suriname	76,9
Turchia	68,1
Zambia	75,0

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 2001****che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del laminarin e del novaluron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

[notificata con il numero C(2001) 3761]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/861/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/49/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.
- (2) La società Makhteshim Agan Ltd, Regno Unito, ha presentato alle autorità britanniche, il 29 marzo 2001, un fascicolo relativo alla sostanza attiva novaluron con una domanda volta ad ottenere la sua iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. La società Laboratoires Goëmar SA, Francia, ha presentato alle autorità belghe, il 29 marzo 2001, una domanda relativa alla sostanza attiva laminarin.
- (3) Le autorità del Regno Unito e del Belgio hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli concernenti le sostanze attive suddette sembrano soddisfare ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano soddisfare anche ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e comunicati al comitato fitosanitario permanente.
- (4) La presente decisione intende confermare ufficialmente sul piano comunitario che i fascicoli rispondono in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.
- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di domandare al richiedente di presentare ulteriori dati o informazioni allo Stato membro desi-

gnato come relatore per una determinata sostanza, a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli relativi alle sostanze attive di cui in allegato alla presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri allo scopo di ottenerne l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, soddisfano in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE.

I fascicoli soddisfano inoltre ai requisiti relativi a dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori proseguono l'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiranno alla Commissione quanto prima possibile, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in causa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 176 del 29.6.2001, pag. 61.

ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.	Nome comune CIPAC Numero d'identificazione	Notificante	Entrata in vigore	Stato membro relatore
1	Novaluron Numero CIPAC 672	Makhteshim Agan Ltd Regno Unito	29 marzo 2001	Regno Unito
2	Laminarin Numero CIPAC 671	Laboratoires Goëmar SA, Francia	29 marzo 2001	Belgio

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2001

relativa alla partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dalla Francia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario

[notificata con il numero C(2001) 3811]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2001/862/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario viticolo comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1631/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

dopo aver consultato il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2392/86, la Comunità partecipa, nella misura del 50 % dei costi effettivi, al finanziamento dell'istituzione dello schedario viticolo comunitario negli Stati membri e degli investimenti in materiale informatico necessario per la gestione del medesimo.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento citato, sono stati versati anticipi alla Francia, che saranno detratti dall'importo totale della partecipazione comunitaria.
- (3) A norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, al finanziamento comunitario per l'istituzione dello schedario viticolo si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La Francia ha trasmesso alla Commissione i documenti necessari per decidere l'importo che deve essere preso a carico per le spese sostenute per l'istituzione dello schedario.

- (5) La Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 1258/1999.
- (6) In base alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dalla Francia non soddisfa le condizioni regolamentari richieste e non può quindi essere finanziata dalla Comunità.
- (7) La valutazione degli importi che vanno assunti in carico e di quelli da rifiutare, perché non conformi alle norme comunitarie, è stata comunicata alla Francia il 25 ottobre 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Comunità partecipa alle spese sostenute dalla Francia per l'istituzione dello schedario viticolo comunitario a concorrenza dell'importo totale indicato nella tabella che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Francia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 31.7.1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 210 del 28.7.1998, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

⁽⁴⁾ GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

ALLEGATO

Anno	Spese ammissibili (FRF)	Tasso di conversione (GU del primo giorno lavorativo)	Spese ammissibili (EUR)	Cofinanziamento al 50 % (EUR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1987	4 566 692,00	6,87587	664 162,06	332 081,03
1988	7 476 224,00	6,97917	1 071 219,64	535 609,82
1989	9 495 491,00	7,09235	1 338 835,65	669 417,82
1990	16 189 264,00	6,92436	2 338 015,93	1 169 007,97
1991	17 155 125,00	6,95237	2 467 521,87	1 233 760,93
1992	24 551 548,00	6,95582	3 529 641,08	1 764 820,54
1993	17 542 078,00	6,67240	2 629 050,72	1 314 525,36
1994	25 855 144,00	6,58462	3 926 591,66	1 963 295,83
1995	22 221 218,00	6,57675	3 378 753,64	1 689 376,82
1996	13 160 460,00	6,44240	2 042 788,40	1 021 394,20
Totale	158 213 214		23 386 580	11 693 290
			Anticipi	9 397 100
			Saldo da versare	2 296 190

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2001
recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna

[notificata con il numero C(2001) 4250]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/863/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In Spagna si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.
- (3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) In attesa della riunione del comitato veterinario permanente e in collaborazione con lo Stato membro interessato, la Commissione deve adottare misure di protezione provvisorie.
- (5) Le restrizioni agli scambi possono applicarsi a livello regionale, poiché è possibile delimitare geograficamente le zone che presentano particolari rischi.
- (6) La presente decisione sarà riesaminata in sede di comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Spagna non spedisce suini a meno che gli animali:
 - a) provengano da una zona diversa da quelle elencate nell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

- b) siano rimasti nell'azienda di origine almeno nei 30 giorni precedenti il carico, o dalla nascita se sono di età inferiore a 30 giorni;
- c) provengano da un'azienda in cui non sia stato introdotto alcun suino vivo nei 30 giorni immediatamente precedenti la spedizione dei suini in questione;
- d) siano trasportati direttamente nell'azienda o nel macello di destinazione in veicoli ufficialmente sigillati, senza transitare per un centro di raduno. Il transito nelle zone di cui all'allegato è autorizzato soltanto sulle strade principali e su ferrovia, senza alcuna fermata.

2. I movimenti di suini provenienti da zone diverse da quelle elencate nell'allegato sono autorizzati solo previa notifica inviata tre giorni prima dalla competente autorità veterinaria alle autorità veterinarie centrale e locale del luogo di destinazione e degli eventuali Stati membri di transito.

Articolo 2

1. La Spagna non spedisce sperma suino a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ situato al di fuori delle zone di cui all'allegato.

2. La Spagna non spedisce ovuli ed embrioni di suini a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle zone di cui all'allegato.

Articolo 3

1. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 64/432/CEE ⁽⁵⁾ del Consiglio che scorta le spedizioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Animali conformi alla decisione 2001/863/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

2. Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio che scorta lo sperma suino proveniente dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Sperma conforme alla decisione 2001/863/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

⁽⁴⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62.

⁽⁵⁾ GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

3. Il certificato sanitario previsto dalla decisione 95/483/CEE ⁽¹⁾ della Commissione che scorta gli ovuli e gli embrioni di suini provenienti dalla Spagna deve essere completato come segue:

«Ovuli/Embrioni ⁽²⁾ conformi alla decisione 2001/863/CE della Commissione, del 5 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna.»

Articolo 4

La Spagna provvede affinché tutti i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini vengano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e il trasportatore fornisce la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 5

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione è riesaminata entro il 20 dicembre 2001. Essa si applica sino al 31 dicembre 2001.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Cataluña

⁽¹⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

⁽²⁾ Cancellare la voce non pertinente.